Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo 2019 01069/016
Area Commercio
Servizio Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa
MP
0/B

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

2 aprile 2019

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Paola PISANO
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Marco GIUSTA	Sonia SCHELLINO
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori Francesca Paola LEON - Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: ALLESTIMENTO MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN PIAZZA CARLO FELICE (GIARDINO SAMBUY ESCLUSO IL GAZEBO). SPOSTAMENTO DELLA DATA DELL'ALLESTIMENTO DEL MERCATO DAL 21 AL 14 APRILE 2019. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino

e dell'Assessore Sacco.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 n. 29053, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativamente ai mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, viene promosso lo sviluppo dei mercati nei quali i produttori nell'attività di commercio dei propri prodotti possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto e al consumo di prodotti aventi un diretto legame con il territorio di produzione.

Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso il riconoscimento di mercati cui abbiano accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale, ove siano istituiti detti mercati, le quali si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di commercio.

In attuazione dei principi sopra enunciati, l'art. 1, comma 2 del citato decreto, prevede che i Comuni, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati, o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscano o autorizzino i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli *standard* di cui al decreto medesimo.

Il comma 3, dell'art. 1 prevede che i mercati agricoli di vendita diretta possano essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2018 (mecc. 2018 02285/016), veniva autorizzato espressamente l'allestimento, da parte della Korto S.r.l. Società Agricola (Società), del mercato "GooGreen – Comunità di produttori agricoli per la biodiversità" destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli presso il Giardino Sambuy in Piazza Carlo Felice, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, per la terza domenica di ogni mese (escluso il mese di agosto) fino al 21 aprile 2019, con orario dell'attività di vendita dalle ore 8 alle ore 19 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico delle merci e montaggio/smontaggio dei banchi a partire dalle ore 6,30 e fino alle ore 20. Con la deliberazione stessa veniva altresì approvata la proposta di "disciplinare del mercato", che regola le modalità di vendita, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento.

In conseguenza della coincidenza della giornata del 21 aprile 2019 con la festività di Pasqua, si rende opportuno accogliere la richiesta della Società (**all. 1**), con la quale chiede lo spostamento della data del mercato previsto il 21 aprile 2019 (terza domenica di aprile) al 14 aprile 2019.

La collocazione dei singoli produttori verrà predisposta dalla Società stessa, che si occuperà dell'organizzazione logistica e dell'allacciamento elettrico per i produttori con prodotti deperibili.

I costi relativi all'utenza elettrica saranno totalmente sostenuti dai produttori. Per i produttori che necessitino dell'approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato.

Le aziende saranno individuate dalla Società, in base ai criteri indicati nel "disciplinare

del mercato”, fra imprenditori agricoli singoli o associati di cui all’art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in possesso di partita I.V.A. ed iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio la cui azienda agricola abbia sede, nell’ordine, nei Comuni della Città Metropolitana di Torino, che aderiscano alle associazioni o progetti di cui all’art. 1 del “disciplinare del mercato” e che rientrino in progetti di sostenibilità o di innovazione o di filiera corta.

Potranno altresì partecipare fino a cinque aziende artigiane agroalimentari, di qualità, aderenti ai membri elencati all’art. 1 del “disciplinare del mercato” oppure con il riconoscimento di Eccellenza Artigiana, purché con merceologie non presenti sui banchi dei produttori agricoli con la garanzia dei requisiti di territorialità, tipicità ed utilizzo delle materie prime locali.

Come previsto dall’art. 4, comma 8 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Il soggetto organizzatore è, altresì, incaricato a richiedere al competente Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico, la concessione ad occupare il suolo pubblico. Il possesso di detta concessione costituirà requisito per l’allestimento del mercato.

Con riguardo alla pulizia, l’organizzatore è tenuto a garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull’area mercatale, al termine dell’attività di vendita.

Il soggetto organizzatore dovrà aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare l’afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell’incolumità pubblica.

Stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità, qualora sopravvengano esigenze della Città, di sospendere l’edizione del mercato o revocare l’assegnazione dell’area.

Si ritiene opportuno riservare, al soggetto organizzatore, la possibilità di destinare parte non prevalente dell’area ad attività di animazione e promozione di prodotti tipici e stagionali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 ottobre 2015 (mecc. 2015 02080/002), esecutiva dal 2 novembre 2015, veniva approvata la modifica dell’art. 23 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257, aggiungendo il comma 7: "Non sono consentiti manifestazioni ed eventi che prevedano una occupazione di suolo superiore a 10 metri quadrati in piazza San Carlo, piazza Vittorio Veneto, piazza Carignano, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, piazza Carlo Felice, piazza CLN e piazza Statuto, se non a seguito di deliberazione della Giunta Comunale assunta su coproposta del Sindaco e dell'Assessorato promotore dell'iniziativa che ne valuti l'impatto e la necessità ed autorizzi espressamente la componente commerciale. Sono esentate le manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di somministrazione".

Si rende, pertanto, necessario autorizzare espressamente l'allestimento del mercato in questione.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della Città.

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 2**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di autorizzare espressamente, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, lo spostamento dal 21 al 14 aprile 2019 della data dell'allestimento da parte della Korto S.r.l. Società Agricola con sede in Venaria Reale (TO), Via Cavallo 18, Codice Fiscale 11549140017, del mercato "GooGreen – Comunità di produttori agricoli per la biodiversità" destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 20.11.2007, in piazza Carlo Felice presso il Giardino Sambuy (con esclusione del gazebo Sambuy), con orario dell'attività di vendita dalle ore 8 alle ore 19 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico delle merci e montaggio/smontaggio dei banchi a partire dalle ore 6,30 e fino alle ore 20, con le stesse modalità del mercato già autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2018 (mecc. 2018 02285/016) e come da disciplinare già approvato e parte integrante della deliberazione stessa.
Come previsto dall'art. 4, comma 8 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di

somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario;

2) che il soggetto organizzatore sarà tenuto a:
   - occuparsi della logistica e dell'allacciamento elettrico (nel rispetto delle norme di sicurezza) per i produttori con prodotti deperibili;
   - individuare le aziende secondo le modalità indicate nel “disciplinare del mercato”;
   - richiedere al competente Servizio comunale Pubblicità e Suolo Pubblico, la concessione ad occupare suolo pubblico. Il possesso di detta concessione costituisce requisito per l’allestimento del mercato;
   - con riguardo alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti, garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull’area mercatale, al termine dell’attività di vendita;
   - garantire e controllare, affinché le strutture siano installate nel rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, l’allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
   - allestire il mercato in modo decoroso e confacente alla sede degli eventi;
   - aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare l’afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell’incolumità pubblica;

3) per i produttori che necessitino dell’approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato;

4) che per le attività d’animazione/spettacolo dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni di pubblica sicurezza, qualora necessarie ai sensi di legge;

5) che, stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità, qualora sopravvengano esigenze della Città, di sospendere l’edizione del mercato o revocare l’assegnazione dell’area;

6) che la Società è direttamente responsabile civilmente e penalmente di ogni danno causato a persone o cose a causa dello svolgimento del mercato, restando a suo carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

7) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri d’utenza a carico della Città;

8) che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico;

9) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino per la valutazione dell’opportunità di adottare provvedimenti a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicati l’obbligo dell’organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, anche in relazione alla nota ministeriale n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;

10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaca
Chiara Appendino

L'Assessore alle Politiche del Lavoro e
Occupazione Giovanile, Commercio,
Sportello per le Imprese, Promozione
Eventi Cittadini e Turismo, Economato
Contratti e Appalti, Avvocatura
Comunale e Affari Legali
Alberto Sacco

Il Direttore
Servizio Centrale Gabinetto
della Sindaca
Giuseppe Ferrari

La Direttrice
Divisione Commercio, Lavoro,
Turismo, Attività Produttive
e Sviluppo Economico
Paola Virano

Il Dirigente
Area Commercio
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Servizio
Gaetano Noè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 16 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 8 aprile 2019 al 22 aprile 2019;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 aprile 2019.